

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2010

**che modifica la decisione 2006/109/CE e accetta tre offerte per aderire all'impegno congiunto di prezzi accettato in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese**

(2010/177/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea<sup>(1)</sup> («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 8 e l'articolo 11, paragrafo 3,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. PROCEDIMENTO

- (1) Con regolamento (CE) n. 1212/2005<sup>(2)</sup> («il regolamento definitivo») il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese («RPC»). Tale regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 500/2009 del Consiglio<sup>(3)</sup>.
- (2) Con decisione 2006/109/CE<sup>(4)</sup>, la Commissione ha accettato un impegno congiunto di prezzi offerto dalla Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici («CCCME») unitamente a venti società o gruppi di società cinesi che hanno collaborato. Tale decisione è stata modificata dalla decisione 2008/437/CE della Commissione<sup>(5)</sup>.
- (3) Il regolamento definitivo dà la possibilità ai nuovi produttori esportatori cinesi di ottenere lo stesso trattamento riservato alle società che hanno collaborato nell'inchiesta iniziale, a condizione che tali produttori abbiano ottenuto il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1212/2005.
- (4) In seguito a tre richieste di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento definitivo, con regolamento (CE) n. 426/2008<sup>(6)</sup> il Consiglio ha modificato il regolamento definitivo e ha concesso un'aliquota di dazio individuale pari al 28,6 % ai produttori esportatori Han-

Dan County Yan Yuan Smelting and Casting Co., Ltd («HanDan»), XianXian Guozhuang Precision Casting Co., Ltd («XianXian») e Wuxi Norlong Foundry Co., Ltd («Norlong»).

- (5) In seguito a una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento definitivo, con regolamento (CE) n. 282/2009<sup>(7)</sup> il Consiglio ha modificato il regolamento definitivo e ha concesso un'aliquota di dazio individuale pari al 28,6 % al produttore esportatore Weifang Stable Casting Co., Ltd («Weifang»).
- (6) Si ricorda che a tutti e quattro i produttori esportatori è stato accordato il trattamento individuale («TI») durante l'inchiesta relativa al trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori.
- (7) Due dei quattro produttori esportatori sopra menzionati che avevano ottenuto il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori (XianXian e Weifang) hanno presentato insieme alla CCCME offerte formali per aderire all'impegno congiunto accettato dalla Commissione.
- (8) Il 10 giugno 2009 con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*<sup>(8)</sup> la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale delle misure definitive. Il riesame è limitato all'analisi della forma delle misure, in particolare dell'accettabilità e dell'attuabilità degli impegni offerti dai produttori esportatori della RPC.
- (9) Successivamente all'apertura del riesame intermedio parziale delle misure, un altro produttore esportatore che aveva ottenuto il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, HanDan, ha presentato entro il termine insieme alla CCCME un'offerta formale per aderire all'impegno congiunto accettato dalla Commissione.
- (10) Un altro produttore esportatore che aveva ottenuto il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, Norlong, ha dichiarato di non volere aderire all'impegno congiunto accettato dalla Commissione ma ha offerto entro il termine un impegno separato.

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.<sup>(2)</sup> GU L 199 del 29.7.2005, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 151 del 16.6.2009, pag. 6.<sup>(4)</sup> GU L 47 del 17.2.2006, pag. 59.<sup>(5)</sup> GU L 153 del 12.6.2008, pag. 37.<sup>(6)</sup> GU L 129 del 17.5.2008, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU L 94 dell'8.4.2009, pag. 1.<sup>(8)</sup> GU C 131 del 10.6.2009, pag. 18.

- (11) Il 15 dicembre 2009 le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendevano accettare le offerte per aderire all'impegno congiunto di prezzi presentate dalla CCCME unitamente alle società HanDan, XianXian e Weifang rispettivamente nonché respingere l'impegno offerto dalla Norlong. Le parti hanno avuto la possibilità di formulare le loro osservazioni ed esse sono state valutate prima di prendere una decisione definitiva.

#### B. OFFERTE DI IMPEGNO

- (12) Per quanto concerne l'offerta di impegno presentata dalla CCCME unitamente alle società Handan, XianXian and Weifang, si osserva che essa è identica all'offerta di impegno collettiva accettata con decisione 2006/109/CE e pertanto la CCCME e i tre produttori esportatori si impegnano a garantire che il prodotto in questione venga esportato ad un prezzo pari o superiore ad un prezzo minimo stabilito a un livello tale da eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. Si ricorda che l'impegno prevede che il prezzo minimo del prodotto in questione sia indicizzato in conformità delle quotazioni pubbliche internazionali della sua principale materia prima, la ghisa grezza, dato che i prezzi dei pezzi fusi variano sensibilmente in funzione dei prezzi della ghisa grezza.
- (13) Un'ulteriore inchiesta ha indicato inoltre che non sussistono motivazioni legate specificamente alle società interessate che inducono a respingere l'offerta presentata dalla CCCME unitamente alle società HanDan, XianXian e Weifang. Alla luce di quanto sopra esposto e poiché le società hanno ottenuto un'aliquota di dazio individuale, la Commissione ritiene di poter accettare l'offerta di impegno presentata dalla CCCME e dai produttori esportatori.
- (14) Inoltre, grazie alle dettagliate relazioni periodiche che la CCCME e le società si sono impegnate a presentare, la Commissione potrà esercitare un controllo efficace. Di conseguenza la Commissione ritiene limitato il rischio di elusione dell'impegno.
- (15) Per quanto riguarda l'impegno separato offerto dalla Norlong, si ricorda che l'impegno originale accettato con decisione 2006/109/CE era un impegno congiunto di 20 società e della CCCME. Il fatto che l'offerta consistesse in un impegno congiunto ha contribuito in modo decisivo affinché fosse accettata dalla Commissione, poiché ciò ne aumentava l'attuabilità e migliorava il controllo relativo al rispetto degli obblighi derivati dall'impegno, condizioni necessarie in vista dell'alto numero di produttori esportatori interessati.
- (16) La Norlong ha sostenuto che la Commissione aveva già accettato in passato almeno un impegno individuale presentato da una società che non aveva ottenuto il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di

economia di mercato («TEM») ma soltanto il trattamento individuale <sup>(1)</sup>, come nel caso della Norlong. Si sottolinea tuttavia che la situazione relativa al caso citato dalla Norlong è diversa da quella relativa all'impegno originale accettato con decisione 2006/109/CE: nel caso citato dalla Norlong solo un'offerta di impegno di un produttore esportatore era stata infine accettata. Si ricorda inoltre che tale impegno è stato successivamente ritirato dalla Commissione a causa delle numerose violazioni riscontrate, tra cui sistemi di compensazione incrociata <sup>(2)</sup>.

- (17) Nel caso dell'impegno accettato con decisione 2006/109/CE, la specificità della situazione, ovvero il numero delle società superiore a 20, richiede un'organizzazione particolare per un controllo e un monitoraggio speciali. La Norlong non ha presentato alcun argomento pertinente secondo cui si sarebbe trovata in una situazione differente rispetto alle altre società parte dell'impegno congiunto o che avrebbe giustificato un diverso trattamento da parte della Commissione rispetto alle altre società aderenti all'impegno congiunto. L'offerta della Norlong implicherebbe inoltre la duplicazione degli sforzi del sistema di controllo e monitoraggio della Commissione. Poiché non sarebbe fattibile né conveniente per la Commissione controllare il rispetto degli obblighi derivanti dall'offerta di impegno individuale della Norlong, la Commissione ritiene di non poter accettare l'offerta di impegno separata presentata dalla società.
- (18) L'industria dell'Unione ha contestato l'offerta di impegno presentata dalla CCCME unitamente alle società HanDan, XianXian e Weifang, sostenendo che il prezzo minimo all'importazione non sarebbe abbastanza elevato da proteggere l'industria europea dall'effetto delle importazioni oggetto di dumping e che l'industria dell'Unione è oggetto di ulteriore pregiudizio. In merito al livello del prezzo minimo all'importazione, si osserva che i dazi antidumping sono stati istituiti al livello dei margini di dumping rilevati che erano inferiori ai margini di pregiudizio. Il prezzo minimo all'importazione è stato dunque anche fissato sul valore normale così da eliminare solamente il dumping stabilito, conformemente al principio del dazio inferiore di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (19) L'industria dell'Unione ha inoltre sostenuto che, nonostante l'istituzione di misure antidumping, la quota di mercato degli esportatori cinesi è aumentata dal periodo dell'inchiesta iniziale <sup>(3)</sup>. Secondo l'industria dell'Unione ciò è dovuto ad un aumento delle esportazioni dalla Cina combinato ad un drastico calo del consumo nell'Unione. Tuttavia non sono stati presentati elementi di prova inoppugnabili riguardanti il presunto drastico calo. Dalle statistiche disponibili <sup>(4)</sup> risulta inoltre che le importazioni oggetto di dumping sono diminuite del 14 % dal periodo dell'inchiesta iniziale.

<sup>(1)</sup> GU L 267 del 12.10.2005, pag. 27.

<sup>(2)</sup> GU L 164 del 26.6.2007, pag. 32.

<sup>(3)</sup> L'inchiesta iniziale ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2003 e il 31 marzo 2004.

<sup>(4)</sup> Fonte: 14.6 database e Comext.

- (20) Alla luce di quanto esposto, nessuna delle ragioni presentate dall'industria dell'Unione è tale da modificare la conclusione secondo cui l'offerta di impegno presentata dalla CCCME unitamente alle società HanDan, Weifang e XianXian debba essere accettata.
- (21) Per consentire alla Commissione di controllare con efficacia che le società rispettino l'impegno, quando la richiesta di immissione in libera pratica è presentata alle autorità doganali competenti, l'esenzione dal dazio antidumping è subordinata: i) alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 268/2006 del Consiglio <sup>(1)</sup>; ii) al fatto che le merci importate siano state fabbricate, spedite e fatturate direttamente da tali società al primo cliente indipendente nell'Unione; e iii) al fatto che le merci dichiarate e presentate in dogana siano conformi alla descrizione della fattura corrispondente all'impegno. Qualora non venga presentata una fattura di questo tipo o essa non corrisponda al prodotto presentato in dogana, verrà riscossa l'appropriata aliquota del dazio antidumping.
- (22) Per garantire ulteriormente il rispetto dell'impegno, gli importatori sono stati informati con il regolamento (CE) n. 268/2006 che il mancato rispetto delle disposizioni di tale regolamento o la revoca, da parte della Commissione, dell'accettazione dell'impegno possono dare luogo a un'obbligazione doganale per le transazioni in questione.
- (23) In caso di violazione o revoca dell'impegno o di revoca dell'accettazione dell'impegno da parte della Commissione, il dazio antidumping istituito a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base si applica automaticamente, come disposto dall'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base.
- (24) Alla luce di tali considerazioni, l'impegno offerto dalla Norlong è respinto. L'offerta presentata dalla CCCME unitamente alle società HanDan, Weifang e XianXian per aderire all'impegno congiunto di prezzi accettato con decisione 2006/109/CE è accolta, e va modificato di conseguenza l'articolo 1 di tale decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

È accettato l'impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese i) dalla Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici («CCCME») e dalla HanDan County Yan Yuan Smelting and Casting Co., Ltd, ii) dalla CCCME e dalla XianXian Guozhuang Precision Casting Co. Ltd, nonché iii) dalla CCCME e dalla Weifang Stable Casting Co., Ltd.

#### Articolo 2

La tabella di cui all'articolo 1 della decisione 2006/109/CE modificata dalla decisione 2008/437/CE è sostituita dalla tabella seguente:

Società	Codice addizionale TARIC
Beijing Tongzhou Dadushe Foundry Factory, East of Dongtianyong Village, Dadushe, Tongzhou Beijing	A708
Botou City Simencun Town Bai Fo Tang Casting Factory, Bai Fo Tang Village, Si Men Cun Town, Botou City, 062159, Hebei Province	A681
Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory, Changle Village, Wangwu Town, Botou City, Hebei Province	A709
Changan Cast Limited Company of Yixian Hebei, Taiyuan main street, Yi County, Hebei Province, 074200	A683
Changsha Jinlong Foundry Industry Co., Ltd, 260, Jinchang Road, JinJing Town, Changsha, Hunan	A710
Changsha Lianhu Foundry, Lianhu Village, Yuhuating Town, Yuhua District, Changsha, Hunan	A711

<sup>(1)</sup> GU L 47 del 17.2.2006, pag. 3.

Società	Codice addizionale TARIC
Prodotto e venduto da GB Metal Products Co., Ltd, Zhuanlu Town, Dingzhou, Hebei, o prodotto da GB Metal Products Co., Ltd, Zhuanlu Town, Dingzhou, Hebei e venduto dalla sua società di vendita collegata GB International Trading Shanghai Co Ltd, B301-310 Yin Hai Building., 250 Cao Xi Road., Shanghai	A712
Guiyang Bada Foundry Co., Ltd, Mengguan Huaxi Guiyang, Guizhou	A713
Hebei Jize Xian Ma Gang Cast Factory, Nankai District. Xiao Zhai Town, Jize County, Handan City, Hebei	A714
Prodotto e venduto da Hebei Shunda Foundry Co., Ltd, Qufu Road, Quyang, 073100, PRC, o prodotto da Hebei Shunda Foundry Co., Ltd, Qufu Road, Quyang, 073100, PRC e venduto dalla sua società di vendita collegata Success Cast Tech-Ltd, 603A Huimei Business Centre 83 Guangzhou Dadao(s), Guangzhou 510300	A715
Hong Guang Handan Cast Foundry Co., Ltd, Nankai District, Xiao Zhai Town, Handou City, Jize County, Hebei	A716
Qingdao Qitao Casting Co., Ltd, Nan Wang Jia Zhuang Village, Da Xin Town, Jimo City, Qingdao, Shandong Province, 266200	A718
Shandong Huijin Stock Co., Ltd, North of Kouzhen Town, Laiwu City, Shandong Province, 271114	A684
Shahe City Fangyuan Casting Co., Ltd, West of Nango Village, Shiliting Town, Shahe City, Hebei Province	A719
Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd, No 8 DiZangAn, Taiyuan, Shanxi, 030002	A680
Tianjin Fu Xing Da Casting Co., Ltd, West of Nan Yang Cun Village, Jin Nan District, 300350, Tianjin	A720
Weifang Jianhua Casting Co., Ltd, Kai Yuan Jie Dao Office, Hanting District, Weifang City, Shandong Province	A721
Zibo City Boshan Guangyuan Casting Machinery Factory, Xiangyang Village, Badou Town, Boshan District, Zibo City Shandong Province	A722
Zibo Dehua Machinery Co., Ltd, North of Lanyan Street, Zibo High-tech Developing Zone	A723
HanDan County Yan Yuan Smelting and Casting Co., Ltd, South of Hu Cun Village, Hu Cun Town, Han Dan County, Hebei, 056105	A871
XianXian Guozhuang Precision Casting Co., Ltd, Guli Village, Xian County, Gouzhuang, Hebei, Cangzhou 062250	A869
Weifang Stable Casting Co., Ltd, Fangzi District, Weifang City, Shandong Province, 261202	A931

### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2010.

Per la Commissione  
Il presidente

José Manuel BARROSO